



Allegato alla deliberazione della Giunta camerale n. 17 dell'11.09.2023

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO CAMERALE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel rispetto dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54, nonché delle indicazioni impartite in materia dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dalla Agenzia delle Entrate.
2. I versamenti si intendono regolari se effettuati per l'intero importo dovuto entro il termine ordinario e se effettuati entro i successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi di mora.
3. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo o omesso versamento, così come definiti dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 su citato, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia;
 - a) per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui all'art. 8 del Decreto 11 maggio 2001 n. 359 su citato;
 - b) per omesso versamento si intende il versamento non effettuato o effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato
 - c) per omesso versamento si intende anche il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni.
4. Le imprese e le unità locali che si iscrivono in corso d'anno al Registro imprese sono tenute ad effettuare i versamenti del diritto annuale entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione; sono considerati tardivi i versamenti effettuati nei trenta giorni successivi.

Articolo 2 – Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.

Articolo 3 - Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e la Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora lo stesso si sia conformato a indicazioni della Camera di Commercio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Camera di Commercio.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 4 – Misura della sanzione

Nei casi di violazioni in materia di diritto annuale, le sanzioni saranno quantificate secondo i seguenti criteri:

- a) Sanzione applicata nella misura del dieci per cento (10%) in caso di tardivo versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'art. 1 comma 3, lettera a) del presente Regolamento;
- b) Sanzione applicata nella misura del trenta per cento (30%) in caso di omesso versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'art. 1 comma 3 lettera c) del presente Regolamento;
- c) Sanzione applicata nella misura del cinquanta per cento (30% + 20% ai sensi dell'art. 7 comma 1 D. Lgs. 472/97) del diritto annuale dovuto in caso di omesso o insufficiente versamento limitatamente al non versato, come definito dall'art. 1 comma 3 lettera b) del presente Regolamento;

Articolo 5 - Riduzione della sanzione

Le sanzioni di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. b) e c) possono essere ridotte del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività), oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia del territorio a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici - o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati dalle competenti autorità o per manifesta sproporzione tra entità del tributo e sanzione.

Articolo 6 – Recidiva

La sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli, è aumentata fino al cinquanta per cento (50%) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale non definita ai sensi dell'art. 6 del D.M. 54/2005 (*Ravvedimento operoso*) secondo il seguente criterio:

- a) + 10% con una violazione nel triennio
- b) + 30% con due violazioni nel triennio
- c) + 50% con tre violazioni nel triennio

Articolo 7 – Violazioni continuate

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi d'imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione base, determinata ai sensi dei precedenti articoli, aumentata:
 - a) del 50% se le violazioni riguardano due annualità;
 - b) del 100% se le violazioni riguardano tre annualità;
 - c) del 200% se le violazioni riguardano quattro annualità;
 - d) del 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità;
2. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
3. Se la Camera di commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni o di una cartella esattoriale.

Articolo 8 – Definizione agevolata

Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16 comma 3 e art. 17 comma 2 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.

Articolo 9 – Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 472/97, la sanzione è ridotta:
 - a) al 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 359/01;
 - b) al 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'art. 8 del Decreto Ministeriale 359/01;
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.
3. Si ritiene tuttavia perfezionato il ravvedimento di quanto dovuto, anche solo parzialmente, cioè limitatamente all'importo versato entro la scadenza del termine del ravvedimento. In particolare:
 - a) nel caso in cui l'impresa effettui, entro il termine previsto per il ravvedimento, il versamento di un tributo inferiore al dovuto, ma con sanzioni e interessi correttamente commisurati all'importo del tributo versato, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo e sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

- b) nel caso in cui l'impresa effettui, entro il termine previsto per il ravvedimento, un versamento di un tributo inferiore al dovuto con sanzioni e interessi non correttamente commisurati all'importo del tributo versato, si intenderà perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del tributo proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo e sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Articolo 10 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) Atto di contestazione di cui all'art. 16 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.;
 - b) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 comma 1 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.;
 - c) Iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D. Lgs 472/97 e s.m.i.
2. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Camera di commercio. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non in possesso dell'amministrazione, lo stesso deve essere indicato e reso disponibile.
3. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni devono tassativamente indicare:
 - a) L'ufficio presso il quale é possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) L'organo o l'autorità amministrativa presso i quali é possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) Le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui é possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. Sulla cartella esattoriale va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
5. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione di sanzioni sono notificati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario, nel rispetto delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

Articolo 11 – Violazioni non sanzionabili ed estinzione dei crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'impresa che abbia eseguito il versamento di quanto dovuto in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, se ha effettuato tale versamento entro i termini di pagamento di cui all'art.8 del decreto 359/2001.
2. Qualora la Camera accerti un errato versamento, in favore di una Camera di commercio incompetente per territorio, provvede a regolarizzare lo stesso con la Camera interessata, sia

essa debitrice o creditrice di tali importi. Il versamento effettuato oltre i termini di scadenza è sanzionabile ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

3. In base al principio di economicità dell'azione amministrativa, non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'importo complessivamente dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a euro dodici (€ 12,00).
4. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore ad euro 30,00 a condizione che, nel quinquennio precedente, non siano state commesse altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale (già contestate o anche non contestate perché inferiori al minimo irrogabile previsto dal precedente comma), salvo quanto previsto al successivo comma 5.
5. Qualora nelle annualità successive a quella di riferimento del diritto annuale non contestata in applicazione del comma precedente, lo stesso soggetto compia altre violazioni dell'obbligo di versamento del diritto annuale la Camera di commercio provvederà alla contestazione anche delle precedenti violazioni commesse e non contestate entro il limite della prescrizione e decadenza previste dalle disposizioni in vigore.

Articolo 12 – Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di diritto annuale e gli interessi sono riscosse con mod. F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente art. 10 comma 1, lett. c).
2. Sono altresì dovuti alla Camera di commercio gli interessi legali commisurati sul diritto annuale dovuto, calcolati al tasso legale vigente e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna dei ruoli al concessionario.
3. Le somme dovute a titolo di sanzioni non producono interessi.
4. Le spese di notifica degli atti di contestazione e degli atti contestuali di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 13 – Rateazione del pagamento

1. La rateazione può essere richiesta all'Agente della Riscossione da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
2. L'agente della Riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzioni ed interessi, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 19 e seguenti del DPR 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i..

Articolo 14 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) può entro i termini per la proposizione del ricorso:

- a) Versare le sanzioni irrogate secondo le indicazioni dell'articolo 12 del presente Regolamento;
 - b) Presentare alla Camera di commercio deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale o suo delegato può:
 - i. accogliere le deduzioni difensive dell'interessato,
 - ii. respingere le richieste indicate nelle deduzioni ed emettere, entro il termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, un atto di irrogazione delle sanzioni, motivato anche in ordine alle argomentazioni esposte nelle deduzioni difensive presentate, verso il quale è ammesso entro 60 giorni dalla notifica ricorso presso la competente Corte di giustizia Tributaria;
 - c) In assenza della presentazione delle deduzioni difensive, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione sanzioni, avverso il quale il contribuente può direttamente presentare ricorso presso la competente Corte di giustizia Tributaria.
- 2.** Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 10, comma 1 lett. b) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
- a) Versare il diritto annuale dovuto, gli interessi e le sanzioni irrogate secondo le indicazioni dell'articolo 12 del presente Regolamento;
 - b) Presentare ricorso presso la competente Corte di giustizia Tributaria.
- 3.** Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui all'art. 10, c. 1 lett. c) può entro i termini per la proposizione del ricorso:
- a) Versare gli importi indicati nella cartella esattoriale notificata;
 - b) Presentare ricorso presso la competente Corte di giustizia Tributaria. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
- 4.** Il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati innanzi alla competente Corte di giustizia Tributaria, pari a 60 giorni dalla notifica, è soggetto a sospensione nel periodo feriale (1-30 agosto) di cui all'art. 1 della Legge 7 ottobre 1969 n. 742.
- 5.** Il contribuente che propone ricorso può presentare domanda di sospensione del pagamento alla Corte di giustizia Tributaria (art. 47 D.Lgs. 546/92).

Articolo 15 – Potere di autotutela

- 1.** Il Segretario Generale o suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti emessi, qualora gli stessi si dimostrino illegittimi o infondati.
- 2.** Il potere di autotutela è tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
 - a) Errore di persona,
 - b) Evidente errore logico o di calcolo,
 - c) Doppia imposizione,
 - d) Mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti,
 - e) Errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.

3. Il potere di annullamento in autotutela non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di commercio.
4. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegate copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di commercio.
5. La presentazione di istanze di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Corte di giustizia Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
6. L'eventuale annullamento, totale o parziale, o il rigetto della richiesta di autotutela sono comunicati al contribuente entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e l'eventuale annullamento dell'atto in autotutela è comunicato all'Agente per la riscossione in caso di iscrizione diretta a ruolo e, in pendenza di contenzioso, è altresì comunicato al competente organo giurisdizionale per l'eventuale cessazione della materia del contendere.

Articolo 16 – Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a) e b) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro gli stessi termini devono essere notificate al contribuente le cartelle esattoriali relative ai ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente art. 10, comma 1, lett. c).

Articolo 17 – Competenze della Giunta

1. E' conferita alla Giunta camerale facoltà di adeguamento dell'importo di cui all'art. 11 comma 3, per differenti ragioni di economicità dell'azione amministrativa che sorgano di tempo in tempo.
2. La Giunta camerale, in presenza di particolari e motivate condizioni (quali ad esempio periodi di crisi dell'economia del territorio di riferimento, calamità, ecc..) può stabilire la non applicazione di taluni istituti normati nel presente Regolamento.

Articolo 18 – Rinvio ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01.10.2023.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio dell'Emilia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

IL PRESIDENTE
(Dott. Stefano Landi)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.